

# COMUNE DI CAVIZZANA



PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 del Consiglio Comunale

**OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE IN ADEGUAMENTO ALLE  
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA L.R. 9 DICEMBRE 2014 N° 11  
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI".**

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

### Presenti i Signori:

		ASSENTI	
		GIUST.	INGIUST.
Rizzi Gianni	<b>SINDACO</b>		
Albasini Roberto	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
Bontempelli Massimo	<b>CONSIGLIERE</b>		
Campaldini Sabrina	<b>CONSIGLIERE</b>		
Carminati Ginouves	<b>CONSIGLIERE</b>		
Maria Cristina			
Paternoster Pietro	<b>CONSIGLIERE</b>		
Rizzi Dario	<b>CONSIGLIERE</b>		
Rizzi Gilda	<b>CONSIGLIERE</b>		
Rizzi Giorgia	<b>CONSIGLIERE</b>		
Rizzi Luca	<b>CONSIGLIERE</b>		
Rizzi Piero	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
Ruatti Marino	<b>CONSIGLIERE</b>	X	

### *Relazione di pubblicazione*

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale – ora albo telematico ai sensi della L. 69/09 il giorno 16.03.2016 ove rimarrà esposto per 10 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO  
- dott. Aldo Costanzi -

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Signor Rizzi Gianni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA L.R. 9 DICEMBRE 2014 N° 11 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI".**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso

- che con precedente deliberazione Consiliare n° 19 di data 23.11.2006, esecutiva, veniva adottato lo statuto del Comune di Cavizzana composto di n° 60 articoli;
- che al testo statutario sopra richiamato venivano apportate le seguenti modifiche in adeguamento alle disposizioni di Leggi successivamente adottate dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige:
  - con deliberazione Consiliare n° 22 dd. 21.08.2014 si provvedeva all'adeguamento dell'art. 15 – comma 1) e comma 2) dello Statuto comunale – Composizione della Giunta Comunale – alle disposizioni di cui alla L.R. 05.02.2013 n° 1 *"Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni"*;

Sentito il Sindaco il quale evidenzia come nei titoli III – *"Disposizioni in materia di ordinamento dei Comuni"* e IV – *"Disposizioni in materia di referendum consultivo previsto dall'art. 7 dello Statuto Speciale"* della L.R. 09.12.2014 n° 11 – *"Disposizioni in materia di Enti Locali"* sono inserite disposizioni relative agli istituti del referendum confermativo delle modifiche statutarie e al referendum consultivo previsto dall'art. 7 dello Statuto Speciale, disciplinato dalla L.R. 7 novembre 1950 n° 16 e s.m.;

Rilevato in particolare come l'art. 17 della cennata L.R. 11/2014 – Statuto Comunale – preveda l'istituzione del "referendum confermativo statutario" mentre il successivo art. 18 – referendum popolare" disegni un rafforzamento dello strumento referendario con una riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per l'iniziativa, l'ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale ed oneri informativi, con garanzia di imparzialità, posti a carico dell'Amministrazione Comunale;

Precisato nel contempo come l'art. 18 al comma 2 preveda che *"I Comuni adeguano il proprio Statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge"*;

Ritenuto di provvedere, in ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, all'adeguamento dello Statuto di questo Comune modificando l'art. 9 – Norme generali – , l'art. 10 – Esclusioni - e l'art. 11 – Norme procedurali - nella formulazione di seguito precisata:

### **Art. 9 Norme generali**

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo, abrogativo e confermativo quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni per la raccolta di richiesta del referendum è stabilito in 200 (duecento) giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum;
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentirne la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, fermo restando che, per la validità del referendum, è necessaria la partecipazione di almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto in questo Comune.

7. L'Amministrazione Comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La Commissione neutra, istituita per ciascuna consultazione referendaria dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei Garanti, è formata da tre componenti di cui il Presidente scelto dalla Giunta Comunale tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo Albo Professionale, un membro designato dal Gruppo di Maggioranza e uno dal Gruppo di Minoranza; nel caso di referendum propositivo o abrogativo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal Comitato Promotore.

8. L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

#### **Art. 10 – Esclusioni**

1. Il Referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il Referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
  - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
  - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
  - e) allo statuto comunale (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 bis) ed al Regolamento interno del Consiglio comunale;
  - f) agli statuti delle Aziende comunali ed alla loro costituzione;
  - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
  - h) ai piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

#### **Art. 11 - Norme procedurali**

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi nei termini temporali stabiliti all'art. 9 – comma 3) del presente Statuto.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

ed introducendo il nuovo articolo 11 bis – Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale – come di seguito:

### **Art. 11 bis – Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale**

1. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni previste nel sopraccitato articolo 3 della L.R. 1/93 e ss.mm. fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie. La presentazione della predetta richiesta di referendum determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, sino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum da parte del Comitato dei Garanti è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;
- c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
- d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

Ribadito come lo Statuto Comunale attualmente in vigore conserva integralmente la sua formulazione, fatta esclusione per le modifiche ed integrazioni sopra precisate adottate in adeguamento alle disposizioni introdotte dalla L.R. 09.12.2014 n° 11;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 - 2° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Rilevato che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura della spesa da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, non comportando il presente atto impegno di spesa;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 9=, astenuti n. 0=, e contrari n. 0=, su n. 9= consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

### **d e l i b e r a**

1. **di modificare lo Statuto Comunale**, secondo quanto in premessa evidenziato, ed in particolare l'art. 9 – Norme generali -, l'art. 10 – Esclusioni - e l'art. 11 – Norme procedurali – che assumono rispettivamente la seguente formulazione:

### **Art. 9 Norme generali**

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo, abrogativo e confermativo quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni per la raccolta di richiesta del referendum è stabilito in 200 (duecento) giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum;
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, fermo restando che, per la validità del referendum, è necessaria la partecipazione di almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto in questo Comune.

7. L'Amministrazione Comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La Commissione neutra, istituita per ciascuna consultazione referendaria dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei Garanti, è formata da tre componenti di cui il Presidente scelto dalla Giunta Comunale tra giornalisti o pubblicitari iscritti al relativo Albo Professionale, un membro designato dal Gruppo di Maggioranza e uno dal Gruppo di Minoranza; nel caso di referendum propositivo o abrogativo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal Comitato Promotore.

8. L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

#### **Art. 10 – Esclusioni**

4. Il Referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
5. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
6. Il Referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
  - i) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - j) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
  - k) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - l) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
  - m) allo statuto comunale (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 bis) ed al Regolamento interno del Consiglio comunale;
  - n) agli statuti delle Aziende comunali ed alla loro costituzione;
  - o) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
  - p) ai piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

#### **Art. 11 - Norme procedurali**

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi nei termini temporali stabiliti all'art. 9 – comma 3) del presente Statuto.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

2. Di introdurre nello Statuto Comunale il nuovo art. 11 bis – Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale – nella formulazione di seguito riportata:

### **Art. 11 bis – Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale**

1. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni previste nel sopraccitato articolo 3 della L.R. 1/93 e ss.mm. fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie. La presentazione della predetta richiesta di referendum determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, sino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum da parte del Comitato dei Garanti è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;
- c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
- d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

3. Di confermare per il resto lo Statuto Comunale nella formulazione vigente e adottata da ultimo con la Deliberazione Consiliare n° 22 dd. 21.08.2014, ad esclusione delle modifiche precisate ai precedenti punti 1) e 2).
4. Di dare atto che le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, entrando in vigore il 30° giorno successivo alla loro affissione.
5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione contenente le modifiche statutarie adottate alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Ministero dell'Interno nonché al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento per quanto di rispettiva competenza.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - Opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
  - Ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*f.to* Rizzi Gianni

**IL CONSIGLIERE DELEGATO**

*f.to* Rizzi Dario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to* dott. Aldo Costanzi

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del terzo comma dell'art. ai sensi dell'art. 79 – 4<sup>^</sup> comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1<sup>^</sup> febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.

**Cavizzana,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Aldo Costanzi

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cavizzana, 16.03.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Aldo Costanzi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, primo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1<sup>^</sup> febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.

Cavizzana, 29.03.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Aldo Costanzi